



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/4 DEL 11.4.2017

Oggetto: Ripresa della operatività del Fondo per l'Edilizia Abitativa. Precisazioni e esplicitazioni riguardanti la Delib.G.R. n. 15/3 del 21.3.2017. L.R. n. 32/1985 e s.m.i..

L'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiamano la deliberazione n. 15/3 del 21.3.2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato le direttive, allegate alla medesima deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, finalizzate alla definizione dei contenuti del nuovo Bando aperto per la selezione di nuovi Istituti di credito da convenzionare ai sensi della L.R. n. 32/1985 e s.m.i., tenendo conto delle direttive e linee guida emesse in materia di rinegoziazione dei mutui sottoscritti. Con la medesima deliberazione viene dato mandato all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di predisporre il relativo Bando.

Gli Assessori proponenti rilevano che si rende necessario precisare e meglio esplicitare alcuni aspetti riguardanti l'art. 1 e l'art. 16 delle suddette direttive, in particolare:

- all'art.1, comma 4, si esplicita che per quanto riguarda il riconoscimento dell'agevolazione regionale nella forma di contributo in conto capitale gli Istituti apriranno apposito conto corrente fruttifero intestato a RAS "L.R. n. 32/1985 e s.m.i. – contributo a fondo perduto in conto capitale", regolato senza spese e al tasso di tesoreria, presso il quale verranno depositate le somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto capitale, mentre per quanto attiene il riconoscimento dell'agevolazione regionale nella forma di contributo in conto interessi gli Istituti apriranno apposito conto corrente infruttifero intestato a RAS "L.R. n. 32/1985 e s.m.i. – contributo a fondo perduto in conto interessi", regolato senza spese, presso il quale verranno depositate le somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto interessi;
- all'art. 1, commi 5 e 6, si chiarisce che gli stessi riguardano esclusivamente il conto corrente fruttifero relativo all'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto capitale;



- all'art. 16, comma 1, si specifica che l'obbligo ad effettuare le operazioni di rinegoziazione dei mutui agevolati è da intendersi limitatamente al periodo in cui insiste la contribuzione regionale e che le stesse non dovranno comportare incrementi del contributo medesimo.

Ciò premesso, l'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propongono di approvare, le suddette precisazioni ed esplicitazioni.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici e dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visti i pareri favorevoli di legittimità dei Direttori generali competenti

DELIBERA

di approvare, le seguenti le seguenti precisazioni ed esplicitazioni riguardanti l'art. 1 e l'art. 16 delle direttive approvate con la deliberazione n. 15/3 del 21.3.2017:

- all'art.1, comma 4, si esplicita che per quanto riguarda il riconoscimento dell'agevolazione regionale nella forma di contributo in conto capitale gli Istituti apriranno apposito conto corrente fruttifero intestato a RAS "L.R. n. 32/1985 e s.m.i. – contributo a fondo perduto in conto capitale", regolato senza spese e al tasso di tesoreria, presso il quale verranno depositate le somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto capitale, mentre per quanto attiene il riconoscimento dell'agevolazione regionale nella forma di contributo in conto interessi gli Istituti apriranno apposito conto corrente infruttifero intestato a RAS "L.R. n. 32/1985 e s.m.i. – contributo a fondo perduto in conto interessi", regolato senza spese, presso il quale verranno depositate le somme occorrenti per l'erogazione dell'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto interessi;
- all'art. 1, commi 5 e 6, si chiarisce che gli stessi riguardano esclusivamente il conto corrente fruttifero relativo all'agevolazione regionale nella forma del contributo in conto capitale;
- all'art. 16, comma 1, si specifica che l'obbligo ad effettuare le operazioni di rinegoziazione dei mutui agevolati è da intendersi limitatamente al periodo in cui insiste la contribuzione regionale e che le stesse non dovranno comportare incrementi del contributo medesimo.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru